



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>  
email:info@cattolica.net



## IL SINDACO

ORDINANZA N. 233 del 29 dicembre 2021

**OGGETTO: FESTIVITA' DI CAPODANNO 2021-2022. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E DIVIETO DI DETENZIONE DI OGGETTI IN VETRO. DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA. ORDINANZA EX ART. 54 T.U.E.L..**

## IL SINDACO

**Vista** la nota pervenuta dalla Prefettura di Rimini il 23/12/2021 prot. n.50137, con la quale si chiede di valutare l'opportunità di adottare ordinanze ex art. 54 T.U.E.L. in occasione delle festività di Capodanno per vietare l'utilizzo di vetro nelle aree interessate dalle manifestazioni, con divieto dalle ore 20,00 alle ore 7,00 dei giorni 30, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n.122 del 30/06/2021 ad oggetto: *"Divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro nelle aree in cui si svolgono eventi/manifestazioni/mercatini – anno 2021."* con la quale si ordina di non introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro all'interno delle aree in cui si svolgono, nell'arco dell'anno 2021, eventi/manifestazioni organizzati dall'Amministrazione Comunale e/o da terzi soggetti, e precisamente che si svolgono in: P.zza della Repubblica; Piazza I Maggio; Piazzale delle Nazioni; Piazza Mercato; Piazza del Tramonto; Piazza Roosevelt;

**Visto** il Decreto Legge 24/12/2021 n.221 *"Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19."* che all'art. 6 comma 1 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti;

**Dato atto** che il concerto previsto in P.zza del Mercato nella serata tra il 31/12/2021 e il 01/01/2022 è stato annullato, ma si ritiene opportuno interdire comunque, su tutto il territorio comunale, la vendita per asporto da parte di chiunque svolga, in qualsiasi forma, attività di vendita o somministrazione (anche a mezzo distributori automatici), di bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro e interdire parimenti la detenzione, il consumo e l'abbandono in luogo pubblico di bottiglie, contenitori ed oggetti in vetro, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 dei giorni 30, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022;

**Considerato** che il mercatino organizzato per le festività natalizie e di capodanno in P.zza Roosevelt proseguirà fino al 09/01/2022 e che è opportuno proseguire fino a tale data il divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro; divieto già imposto fino al 31/12/2021 per effetto dell'Ordinanza n.122 del 30/06/2021;

**Considerato** che le bevande in contenitori di vetro potrebbero fare registrare episodi di uso improprio nonché dispersione degli stessi che, in caso di rottura, potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**Dato atto** che tale misura si ritiene necessaria al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Ritenuto** pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine e sicurezza pubblica;

**Premesso** che:

- è molto diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato. come pure all'ambiente naturale dovuti oltre che per l'inquinamento acustico anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria;
- che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;

**Dato atto:**

- che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili e che ciò contribuisce ad elevare ulteriormente l'inquinamento atmosferico in un periodo nel quale i valori sono già molto alti;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché cessino simili comportamenti lesivi;

**Rilevato** pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;

**Visto** l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

## Visti

- l' art. 50 c.5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;
- l' art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, "*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*", che prevede la possibilità di emettere ordinanze al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e comma 4 bis che stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- l' art. 32 comma 3 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. 9 agosto 2008, n.º 186 recante: "*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione*";
- la Circolare del Ministero dell'Interno: Direttiva Safety n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- l' art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive integrazioni e modificazioni;

**Vista** la nota inviata in data odierna alla Prefettura di Rimini ai sensi dell'art.54 del TU.E.L. (D.lgs. 267/2000), prot. n.50674;

**Dato atto** che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

## ORDINA

- 1) a chiunque svolga, in qualsiasi forma, sul territorio comunale, attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro (anche a mezzo distributori automatici), di NON vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro dalle ore 20,00 alle ore 7,00 dei giorni 30, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022. Le bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro possono essere utilizzate all'interno delle attività di somministrazione o nelle aree di pertinenza parimenti destinate all'attività di somministrazione/consumo sul posto.
- 2) di non detenere, consumare, abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati in vetro ed in generale oggetti in vetro, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 dei giorni 30, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022;
- 3) di non introdurre fino al 09/01/2022 bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro in P.zza Roosevelt, negli orari in cui è previsto il mercatino organizzato per le festività natalizie e di capodanno;
- 4) il divieto di utilizzo, dalle ore 01:00 del 30 dicembre 2021 fino alle ore 24:00 del giorno 2 gennaio 2022, su tutto il territorio comunale, di ogni tipo di fuoco d'artificio, compresi quelli di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su cose o persone in luoghi pubblici o in luoghi privati appartenenti a terzi.

## DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa a:

- Prefetto di Rimini;
- Questore di Rimini;
- Comando Carabinieri di Cattolica;
- Comando Polizia Municipale di Cattolica;
- Guardia di Finanza.

Agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti e è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza .

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P., le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 euro, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/00.

Nel caso di accertamento di violazioni di cui al punto 4) consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cattolica, 29/12/2021

**IL SINDACO**  
FORONCHI FRANCA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)